

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-122 del 10/01/2025
Oggetto	Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-nonies - E' COSI' S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì in Via Giovanni Giorgi n. 12 in loc. Villa Selva - modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-135 del 10/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno dieci GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. articolo 29-nonies - E' COSI' S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì in Via Giovanni Giorgi n. 12 in loc. Villa Selva - modifica non sostanziale di AIA.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 "*Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del Portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che la **E' COSI' S.r.l.**, con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì in Via Giovanni Giorgi n. 12 in loc. Villa Selva è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023 per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 4.1 "*fabbricazione di prodotti chimici organici e in particolare perossidi*" dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con DET-AMB-2023-5199 del 09/10/2023 è stato aggiornato e quindi nuovamente approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" (REV.1 All.1);

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di **E' COSI' S.r.l.** in data 17/09/2024, acquisita al PG/2024/166800 del 17/09/2024, avente ad oggetto quanto segue:

- 1) Richiesta di modifica del metodo analitico richiesto per la determinazione delle "sostanze alcaline"; la ditta chiede di poter utilizzare il metodo NIOSH 7401, anziché il "metodo interno Arpae";
- 2) Richiesta di inserimento, nell'elenco dei metodi di riferimento per eseguire la determinazione di "azoto ammoniacale" nelle acque reflue, del metodo "APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 4500-NH3 F (2021)";
- 3) Richiesta di aggiornarnamento dell'elenco delle materie prime in ingresso, inserendo la voce "acido acetico";
- 4) Richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio dell'impianto di trattamento (depuratore aziendale) e scarico acque reflue;

- da giornaliera a settimanale, per quanto riguarda i parametri: COD (Come O2), Solidi Sospesi Totali, Azoto Totale, Fosforo Totale;
 - da mensile ad annuale, per quanto riguarda i parametri: Cromo totale, Rame, Nichel, Piombo, Zinco;
 - da annuale a biennale, per quanto riguarda il parametro "saggio di tossicità acuta";
- 5) Richiesta di aggiornamento della tabella contenente l'elenco dei rifiuti prodotti, con l'introduzione di nuovi codici;

Precisato inoltre che, con riferimento ai campionamenti dei parametri richiesti e delle prove di portata eseguiti sulle emissioni E2 ed E3, la ditta dichiara di aver riscontrato valori di portata prossimi al limite imposto per la messa in esercizio e messa a regime, pertanto nonostante ritenga gli impianti collegati alle emissioni correttamente dimensionati, come sembrano dimostrare i risultati della **"Campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse interne dalle linee di confezionamento"** - (prevista nel § D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera dell'AIA vigente e allegata alla domanda di modifica di AIA), dichiara altresì che *"qualora l'Autorità competente lo riterrà necessario, l'azienda avvierà la procedura di modifica dell'autorizzazione per i massimali delle portate di E2 ed E3"*;

Vista la nota PG/2024/168856 del 19/09/2024, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell' AIA, descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Considerato che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto ai Comuni di Forlì, all'AUSL Romagna - DSP di Forlì ed HERA S.p.A. di far pervenire, entro il 09/10/2024, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da **E' COSI' S.r.l.**;

Precisato che:

- con nota PG/2024/168831 del 19/09/2024, questo SAC ha inviato una richiesta di rapporto istruttorio al Distretto Territoriale di questa Agenzia;
- con nota PG/2024/168933 del 19/09/2024, questo SAC ha inviato una richiesta di parere all'AUSL Romagna - DSP di Forlì in merito al documento **"Campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse interne dalle linee di confezionamento"**, relativo al monitoraggio degli inquinanti aerodispersi nel luogo di lavoro, allegato alla domanda di modifica di AIA;

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a Via (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto non incidente sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2024/182625 del 09/10/2024, integrata con nota PG/2024/183372 del 10/10/2024, il Distretto Territoriale di questa Agenzia, ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa, al fine di poter completare l'istruttoria dell'istanza di modifica;
- con nota PG/2024/183907 del 11/10/2024, questo SAC ha inviato alla E' COSI' S.r.l. una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2024/204139 del 12/11/2024, questo SAC ha ricevuto comunicazione del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta;
- con nota PG/2024/204901 del 13/11/2024, questo SAC ha trasmesso agli Enti le integrazioni acquisite dalla ditta, precisando altresì che il procedimento di modifica di AIA si

deve concludere entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, al netto della sospensione per l'acquisizione delle integrazioni, quindi entro la data del 18/12/2024;

- con nota PG/2024/211747 del 22/11/2024, l' Azienda USL della Romagna sede di Forlì ha comunicato quanto segue:

"In relazione alla richiesta di parere della pratica di modifica non sostanziale di AIA pervenuta in data 13/09/2024 ns. prot. 0299518/2024 relativa alla ditta in oggetto, vista la nota regionale "Adeguamento delle procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale" relativa al documento concordato tra ARPAE, AUSL (DSP) e SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA REGIONALE "Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. 13/2015 di riforma del sistema di governo regionale e locale" pervenuti allo Scrivente Servizio con prot. N. 2016/0138708/A e che si allegano per maggior chiarezza, si fa presente che la pratica di cui sopra non rientra tra i procedimenti per cui è previsto il coinvolgimento del DSP."

- con nota PG/2024/213787 del 26/11/2024, questo SAC ha inviato una risposta alla nota di cui sopra, inviata dall'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, di cui si riporta un estratto:

omissis *"Con la presente si intende precisare quanto segue:*

Lo scrivente SAC è a conoscenza della circolare in cui viene indicato che il parere AUSL non è necessario nelle modifiche non sostanziali di AIA.

D'altra parte la stessa circolare stabilisce anche che:

"I DSP dovranno esprimersi anche sui piani di monitoraggio e controllo proposti dall'azienda verificando che gli inquinanti indicati siano quelli che veramente è più utile monitorare ai fini della tutela della salute."

Inoltre, si ritiene importante evidenziare che le modifiche non sostanziali di AIA possono comportare modifiche importanti agli impianti, che possono riguardare certamente anche l'aspetto emissivo e conseguentemente il piano di monitoraggio e controllo.

L'accordo siglato nel 2016 dà una indicazione di massima, ma non può essere esaustivo di tutte le casistiche che si possono presentare; inoltre risulta ormai datato e probabilmente non più allineato con le modifiche normative intercorse dalla sua approvazione.

Si ritiene pertanto che occorra valutare caso per caso le situazioni che comportano maggiore criticità dal punto di vista sanitario e concentrare i contributi AUSL su queste casistiche.

Con specifico riferimento alla ditta in oggetto, Arpae ha valutato che la modifica non sostanziale di AIA della E' Così debba rientrare tra quelle che necessitano di un contributo da parte dell'AUSL, in quanto vengono presentati i risultati della "Campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse interne dalle linee di confezionamento" prevista al § D.3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera dell'AIA vigente e vengono confrontati con i valori limite indicati nel D.Lgs. n. 81/2008.

La valutazione dei risultati della campagna di monitoraggio risulta indispensabile per valutare il corretto dimensionamento delle emissioni E2 ed E3 in termini di portata.

*Pertanto, in questo caso Arpae ritiene il parere AUSL obbligatorio e, in caso di mancata acquisizione dello stesso, lo valuterà come favorevole."*omissis;

- con nota PG/2024/218314 del 03/12/2024, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il parere istruttorio nel quale viene espresso parere favorevole riguardo ai punti 1), 2), 3), 5) della domanda di modifica di AIA, **mentre il parere risulta essere parzialmente non favorevole relativamente al punto 4)** (Richiesta di modifica della frequenza di monitoraggio dell'impianto di trattamento (depuratore aziendale) e scarico acque reflue); nello specifico il Distretto Territoriale ha espresso parere non favorevole riguardo:

- **il passaggio da frequenza giornaliera a settimanale per i parametri COD, Solidi Sospesi e Fosforo Totale**, adducendo le seguenti motivazioni:

omissis “ Come scritto anche dalla ditta, la variabilità dei dati in ingresso al depuratore denota un ciclo produttivo poco controllato con concentrazioni estremamente variabili degli inquinanti legate al carico di sostanza organica immesso nel processo.

In tali circostanze la capacità depurativa dell'impianto è molto “stressata” e l'esito del processo di abbattimento degli inquinanti è piuttosto aleatorio.

Tuttavia per tutti i parametri monitorati nei quattro mesi presi a riferimento si osserva il costante rispetto del valore limite di legge, sebbene con un margine abbastanza ristretto per il COD, che è spesso > 400 mg/l (il limite è 500 mg/l) e per il fosforo, spesso >9.0 mg/l con limite a 10. In queste situazioni sarebbe importante valutare l'errore associato ai dati presentati, ma dai dati forniti tale grandezza statistica risulta avere un valore fisso indipendentemente dal valore numerico del parametro misurato, in contraddizione con i principi dell'analisi statistica che stanno alla base del calcolo dell'incertezza.

Si valuta pertanto che i dati di COD, SST, e fosforo, pur costituendo una utile indicazione della qualità delle acque che vengono scaricate, non siano sufficientemente affidabili sul piano statistico per “garantire” il rispetto dei limiti di legge, e dunque ridurre il numero di controlli.

Alla luce di quanto esposto non si ritiene accoglibile quanto richiesto dalla ditta per i parametri COD, SST e P.” omissis;

Pertanto il Distretto Territoriale esprime parere favorevole soltanto riguardo il parametro Azoto totale;

- **il passaggio da frequenza mensile ad annuale, per quanto riguarda i parametri Cromo totale, Rame, Nichel, Piombo, Zinco**, adducendo le seguenti motivazioni:

omissis “Per quanto riguarda il monitoraggio su Cromo, Rame, Piombo, Nichel e Zinco i dati confortano sulla totale assenza dallo scarico di metalli pesanti, il che è coerente con le materie prime immesse nel ciclo che non ne contengono. Si evidenzia la presenza di un complesso contenente zinco nel prodotto PRIMAL E-2483, Emulsion ma per i consumi previsti e le concentrazioni presenti nella miscela tale elemento è irrilevante. Si ritiene che l'analisi dei metalli possa essere effettuata semestralmente.”

Pertanto il Distretto Territoriale propone un monitoraggio semestrale, anziché annuale;

- **il passaggio da frequenza annuale a biennale, per quanto riguarda il parametro "saggio di tossicità acuta"**, adducendo le seguenti motivazioni:

omissis “Per quanto riguarda il Saggio di tossicità si osserva che il dato dell'ossigeno disciolto del 19/12/2023, ossia nel giorno in cui è stato prelevato il campione per il test, risulta molto superiore ai dati medi di Ossigeno disciolto misurati nelle altre giornate, ugualmente dicasi per i cloruri e i tensioattivi che sono molto più bassi: il campione prelevato non è rappresentativo del ciclo produttivo.

Il valore riscontrato per lo stesso parametro dal laboratorio che ha effettuato il Saggio di tossicità, è 3,1 mg/l, valore che sarebbe coerente con il consumo di ossigeno avvenuto tra il prelievo del 20/12 e l'inizio analisi del 22/12 (COD misurato pari a 1050 mg/l).

Il test eseguito su *Daphnia magna* è stato sospeso dopo le 24 h, mentre la % di immobilizzazione, pari al 20%, avrebbe suggerito di prolungarlo alle 48h per poter calcolare l'EC50. Si valuta, nel complesso, che la gestione del campione destinato all'analisi e l'esito della stessa non permettano di caratterizzare lo scarico dell'azienda sul piano eco tossicologico.

Alla luce di quanto esposto non si ritiene accoglibile la richiesta presentata e si conferma la frequenza annuale del Saggio di tossicità, in condizioni rappresentative ossia su un campione di acqua che mostri valori di COD, Ossigeno disciolto, cloruri e tensioattivi medi rispetto al set di dati presentato (6 luglio - 27 dicembre 2023) nella documentazione integrativa.”

Pertanto, fermo restando che in AIA vigente è indicata una frequenza annuale, con la seguente nota: “la frequenza può essere adattata qualora le serie di dati indichino chiaramente una sufficiente stabilità”, il Distretto Territoriale propone di mantenere la frequenza annuale;

Tenuto conto quindi del parere istruttorio del Distretto Territoriale di questa Agenzia, che viene integralmente riportato di seguito:

“si fanno le seguenti considerazioni:

➤ *Il metodo analitico per la ricerca delle sostanze alcaline NIOSH 7401, è quello ad oggi presente nella istruzione di ARPAE I85006_ER Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, pertanto verrà inserito nel documento di AIA nella Tabella 19 - Metodi di campionamento emissioni in atmosfera*

Pertanto la tabella di cui sopra dovrà essere così modificata:

Sostanze alcaline	NIOSH 7401
-------------------	------------

➤ *Il metodo analitico "APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 4500-NH3 F (2021)" di cui si è chiesto “il campo di applicazione, gli interferenti previsti e il coefficiente di variazione onde poterne valutare l’affidabilità statistica” risulta equivalente al metodo APAT IRSA 4030.*

Il campo di applicazione del metodo proposto va da 0,05 a 1 mg/l NH₄, concentrazioni più elevate si possono determinare previa diluizione del campione. Il metodo APAT IRSA 4030 riporta “applicabile alle acque naturali, dolci, salmastre o marine e alle acque sotterranee”. L’intervallo di concentrazione utile è compreso tra 0,05 e 2,00 mg/L di NH₄ +. Il campo può essere esteso a concentrazioni superiori a 2 mg/L previa diluizione del campione.

Il CV% valutato alla concentrazione di 0,5 mg/l è pari al 2%. Il BIAS valutato alla concentrazione di 0,5 mg/l è del 9,8%.

Il CV% del metodo APAT IRSA 4030 va da 8.2 per 0.046 mg/l a 1.5 per concentrazioni a 1.055 mg/l. A 0.475 mg/l risulta pari a 2%, quindi i due metodi sono totalmente allineati.

Gli interferenti previsti dai metodi sono i medesimi: precipitazione di calcio e magnesio a pH alcalino, eliminabile tramite complessazione degli stessi ioni con citrato; torbidità, rimovibile tramite filtrazione o distillazione; idrogeno solfuro, rimovibile acidificando a pH3 con HCl e aerazione del campione.

Pertanto il metodo può essere accolto e inserito nei metodi di riferimento per la determinazione dell’ammoniaca.

➤ *E’ stata presentata la scheda D della capacità produttiva, inserendo la voce Acido peracetico con le relative indicazioni di pericolo e presentata la relativa SDS.*

➤ *Per quanto concerne la richiesta di modifica di frequenza di monitoraggio, la stessa può essere solo parzialmente accolta, sulla base di alcune valutazioni.*

Come scritto anche dalla ditta, la variabilità dei dati in ingresso al depuratore denota un ciclo produttivo poco controllato con concentrazioni estremamente variabili degli inquinanti legate al carico di sostanza organica immesso nel processo.

In tali circostanze la capacità depurativa dell’impianto è molto “stressata” e l’esito del processo di abbattimento degli inquinanti è piuttosto aleatorio.

Tuttavia per tutti i parametri monitorati nei quattro mesi presi a riferimento si osserva il costante rispetto del valore limite di legge, sebbene con un margine abbastanza ristretto per il COD, che è spesso > 400 mg/l (il limite è 500 mg/l) e per il fosforo, spesso >9.0 mg/l con limite a 10. In queste situazioni sarebbe importante valutare l’errore associato ai dati presentati, ma dai dati forniti tale grandezza statistica risulta avere un valore fisso indipendentemente dal valore numerico del parametro misurato, in contraddizione con i principi dell’analisi statistica che stanno alla base del calcolo dell’incertezza.

Si valuta pertanto che i dati di COD, SST, e fosforo, pur costituendo una utile indicazione della qualità delle acque che vengono scaricate, non siano sufficientemente affidabili sul piano statistico per “garantire” il rispetto dei limiti di legge, e dunque ridurre il numero di controlli.

[illegible]

CONTROLLO SCARICHI	PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE GESTORE	REPORT	
			GESTORE (rilevazione)	ARPAE (controllo)		GESTORE (trasmissione)	ARPAE (esame)
	Saggio di tossicità acuta	% organismi immobili	Annuale***	In concomitanza della visita ispettiva	Rapporto di prova	Annuale	In concomitanza della visita ispettiva

Per quanto riguarda il Saggio di tossicità si osserva che il dato dell'ossigeno disciolto del 19/12/2023, ossia nel giorno in cui è stato prelevato il campione per il test, risulta molto superiore ai dati medi di Ossigeno disciolto misurati nelle altre giornate, ugualmente dicasi per i cloruri e i tensioattivi che sono molto più bassi: il campione prelevato non è rappresentativo del ciclo produttivo. Il valore riscontrato per lo stesso parametro dal laboratorio che ha effettuato il Saggio di tossicità, è 3,1 mg/l, valore che sarebbe coerente con il consumo di ossigeno avvenuto tra il prelievo del 20/12 e l'inizio analisi del 22/12 (COD misurato pari a 1050 mg/l).

Il test eseguito su *Daphnia magna* è stato sospeso dopo le 24 h, mentre la % di immobilizzazione, pari al 20%, avrebbe suggerito di prolungarlo alle 48h per poter calcolare l'EC50. Si valuta, nel complesso, che la gestione del campione destinato all'analisi e l'esito della stessa non permettano di caratterizzare lo scarico dell'azienda sul piano eco tossicologico.

Alla luce di quanto esposto non si ritiene accoglibile la richiesta presentata e si conferma la frequenza annuale del Saggio di tossicità, in condizioni rappresentative ossia su un campione di acqua che mostri valori di COD, Ossigeno disciolto, cloruri e tensioattivi medi rispetto al set di dati presentato (6 luglio - 27 dicembre 2023) nella documentazione integrativa.

➤ Si accoglie la richiesta di inserimento dei codici EER con aggiornamento della tabella, come segue

1	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	160303*	HP5, HP8, HP14	Tanichette
	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	160305*	Fangoso palabile HP4	Cisterna sotto pensilina
	Batterie al piombo	160601*	Solido non polverulento HP5 - HP6 - HP8 - HP10	Cisterna sotto pensilina
	Imballaggi metallici contenenti matrici solidi porose pericolose	150111*	Solido non polverulento HP3 - HP4 - HP14	Container carrabili sotto pensilina
	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202*	Solido non polverulento HP4 - HP14	Cisterna sotto pensilina
	Carbone attivato esaurito	061302*	Solido non polverulento HP14	Cisterna sotto pensilina

	<i>Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose</i>	161001*	<i>Liquido HP8 - HP12 - HP14</i>	<i>Cisterna sotto pensilina</i>
	<i>Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</i>	150110*	<i>Solido non pulverulento HP4 - HP14</i>	<i>Container carrabili</i>
2	<i>Imballaggio carta e cartone</i>	150101	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Container carrabili</i>
	<i>Imballaggio di plastica</i>	150102	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Container carrabili</i>
	<i>Imballaggio in legno</i>	150103	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Container carrabili</i>
3	<i>Ferro e acciaio</i>	170405	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Container carrabili</i>
4	<i>Apparecchiature fuori uso</i>	160214	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Cisterna sotto pensilina</i>
	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	150106	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Cisterna sotto pensilina</i>
	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	070712	<i>Fangoso palabile</i>	<i>Cisterna sotto pensilina</i>
	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	161002	liquido	<i>Cisterna sotto pensilina</i>
	<i>Residui di materiale di sabbiatura</i>	120117	<i>Solido non pulverulento</i>	<i>Cisterna sotto pensilina</i>
	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	160306	liquido	Tanichette

Dato atto che con nota PG/2024/225306 del 12/12/2024, questo SAC ha comunicato alla E' COSI' S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, relativamente al **punto 4) della richiesta di modifica**;

Tenuto conto che che la ditta, con PG/2025/244 del 02/01/2025 ha inviato la seguente nota, di cui si riporta un estratto:

omissis "Non abbiamo dato riscontro alla vs PEC del 12/12/24 in quanto abbiamo ritenuto di non replicare e di accettare tutti i vs pareri espressi."omissis;

Considerato che, non essendo stato acquisito ad oggi il parere AUSL, si ritiene, per quanto sopra indicato, di poterlo considerare come favorevole;

Precisato che, in merito alla proposta del Distretto Territoriale di questa Agenzia di prolungare il monitoraggio del parametro AOX oltre il periodo previsto di un anno, modificandone la frequenza da mensile a semestrale, dopo attenta valutazione e confronto con lo stesso Distretto Territoriale, si è giunti alla conclusione di non procedere in tal senso e quindi di non prolungare tale monitoraggio oltre la tempistica prevista in autorizzazione;

Ritenuto pertanto congruo, alla luce del parere espresso dal Distretto Territoriale di questa Agenzia:

- **accogliere** la richiesta di :
 - modifica del metodo analitico richiesto per la determinazione delle "sostanze alcaline"; la ditta chiede di poter utilizzare il metodo NIOSH 7401, anziché il "metodo interno Arpae";
 - inserimento, nell'elenco dei metodi di riferimento per eseguire la determinazione di "azoto ammoniacale" nelle acque reflue, del metodo "APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 4500-NH3 F (2021)";
 - aggiornarnamento dell'elenco delle materie prime in ingresso, inserendo la voce "acido acetico";
 - aggiornamento della tabella contenente l'elenco dei rifiuti prodotti, con l'introduzione di nuovi codici;
 - passaggio da frequenza giornaliera a settimanale per i parametri azoto totale (TN) e Azoto inorganico totale (N_{inorg});
- **non accogliere**:
 - il passaggio da frequenza giornaliera a settimanale per i parametri COD, Solidi Sospesi e Fosforo Totale;
 - il passaggio da frequenza mensile ad annuale, per quanto riguarda i parametri Cromo totale, Rame, Nichel, Piombo, Zinco, portando la frequenza a semestrale in parziale accoglimento della richiesta del proponente;
 - il passaggio da frequenza annuale a biennale, per quanto riguarda il parametro "saggio di tossicità acuta";

Considerato che, alla luce di quanto disposto dall'art. 29-nonies comma 1) del D.Lgs 152/06, "*Il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate*", si ritiene necessario aggiornare l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023 e implementare le prescrizioni di cui al parere del Distretto territoriale di questa Agenzia sopra riportato, in quanto inerenti a misure intese a **conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente**;

Visto il parere istruttorio del Distretto Territoriale di questa Agenzia di cui al PG/2024/218314 del 03/12/2024, con il presente provvedimento, si modifica l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023, così come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato A assumono il **colore rosso**):

1 viene modificata la Tabella 11, come di seguito:

Sigla Planimetria 3D	Descrizione rifiuto	Codice EER	Stato fisico e Frase HP	Modalità di deposito
1	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	160303*	HP5, HP8, HP14	Tanichette
	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	160305*	Fangoso palabile HP4	Cisterna sotto pensilina
	Batterie al piombo	160601*	Solido non	Cisterna sotto pensilina

Sigla Planimetria 3D	Descrizione rifiuto	Codice EER	Stato fisico e Frasi HP	Modalità di deposito
			pulverulento HP5 - HP6 - HP8 - HP10	
	Imballaggi metallici contenenti matrici solidi porose pericolose	150111*	Solido non pulverulento HP3 - HP4 - HP14	Container carrabili sotto pensilina
	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	150202*	Solido non pulverulento HP4 - HP14	Cisterna sotto pensilina
	Carbone attivato esaurito	061302*	Solido non pulverulento HP14	Cisterna sotto pensilina
	Rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose	161001*	Liquido HP8 - HP12 - HP14	Cisterna sotto pensilina
	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*	Solido non pulverulento HP4 - HP14	Container carrabili
2	Imballaggio carta e cartone	150101	Solido non pulverulento	Container carrabili
	Imballaggio di plastica	150102	Solido non pulverulento	Container carrabili
	Imballaggio in legno	150103	Solido non pulverulento	Container carrabili
3	Ferro e acciaio	170405	Solido non pulverulento	Container carrabili
4	Apparecchiature fuori uso	160214	Solido non pulverulento	Cisterna sotto pensilina
	Imballaggi in materiali misti	150106	Solido non pulverulento	Cisterna sotto pensilina
	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	070712	Fangoso palabile	Cisterna sotto pensilina
	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	161002	liquido	Cisterna sotto pensilina
	Residui di materiale di sabbiatura	120117	Solido non pulverulento	Cisterna sotto pensilina
	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	160306	liquido	Tanichette

2 al § **D3.3.5 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue** viene modificata la frequenza di monitoraggio per Azoto Totale e Azoto inorganico Totale, in quanto per entrambi i parametri la frequenza diventa “**settimanale**”; viene inoltre modificata

la frequenza di monitoraggio per Cromo totale, Rame, Nichel, Piombo, Zinco, che diventa **“semestrale”**;

- 3 La **Tabella 19 - Metodi di campionamento emissioni in atmosfera** viene modificata come di seguito

PARAMETRI	NORMA DI RIFERIMENTO
Punto di prelievo	UNI EN 15259:2008 Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di riferimento manuale
Polveri-materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni-Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
Umidità	UNI EN 14790 Emissioni da sorgente fissa -Determinazione del vapore acqueo nei condotti - Metodo di riferimento normalizzato
COV (Espressi come COT)	UNI EN 12619:2013 UNI CEN/TS 13649:2015
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca (modifica gennaio 2025)	UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984 metodo analitico"APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 4500-NH3 F (2021)"
Sostanze Alcaline (modifica gennaio 2025)	Metodo Interno Arpa * NIOSH 7401

~~* **Modalità di campionamento:** assorbimento dell'effluente gassoso mediante passaggio in due gorgogliatori con 70 cc. di soluzione di acido nitrico al 5% ciascuno e portata di prelievo alla pompa < 4 L/minuto. Il volume minimo di aeriforme da campionare non deve essere inferiore a 30 Litri.~~

~~**Metodo Analitico:** analisi in spettrofotometria di assorbimento atomico (fiamma) o in emissione (ICP ottico). La concentrazione è espressa come somma di Sodio e Potassio (come Na₂O).~~

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 2**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023, con l'Allegato "Le

condizioni dell'AIA" (**REV. 2**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato A è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che la ditta ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la Responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, per quanto in premessa motivato, la domanda di modifica presentata dalla E' COSI' S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì in Via Giovanni Giorgi n. 12 in loc. Villa Selva, relativa alla richiesta di:

- modifica del metodo analitico richiesto per la determinazione delle "sostanze alcaline"; la ditta chiede di poter utilizzare il metodo NIOSH 7401, anziché il "metodo interno Arpae";
- inserimento, nell'elenco dei metodi di riferimento per eseguire la determinazione di "azoto ammoniacale" nelle acque reflue, del metodo "APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 4500-NH3 F (2021)";
- aggiornarnamento dell'elenco delle materie prime in ingresso, inserendo la voce "acido acetico";
- aggiornamento della tabella contenente l'elenco dei rifiuti prodotti, con l'introduzione di nuovi codici;
- il passaggio da frequenza giornaliera a settimanale per i parametri azoto totale (TN) e Azoto inorganico totale (N_{inorg});

2. di **non accogliere**, per quanto in premessa motivato, la domanda di modifica presentata dalla E' COSI' S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Forlì in Via Giovanni Giorgi n. 12 in loc. Villa Selva, relativa alla richiesta di:

- il passaggio da frequenza giornaliera a settimanale per i parametri COD, Solidi Sospesi e Fosforo Totale;
- il passaggio da frequenza mensile ad annuale, per quanto riguarda i parametri Cromo totale, Rame, Nichel, Piombo, Zinco, portando la frequenza a semestrale in parziale accoglimento della richiesta del proponente;
- il passaggio da frequenza annuale a biennale, per quanto riguarda il parametro "saggio di tossicità acuta";

3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato A di cui alla DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**All. A REV. 2**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

- al § **C2.7 Produzione di rifiuti**, la Tab.11 viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- la tabella di cui al § **D3.3.5 Monitoraggio e controllo impianto di trattamento e scarico acque reflue** viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;
- al § **E2.3 Metodi di misura, campionamento ed analisi** la **Tabella 19 - Metodi di campionamento emissioni in atmosfera** viene modificata con i contenuti specificati nell'allegato al presente atto;

4. di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata Determinazione DET-AMB-2023-3142 del 20/06/2023 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

5. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

6. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

8. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla E' COSI' S.r.l.;
9. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Servizio Territoriale di questa Agenzia, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad Hera S.p.A., nonché alla E' COSI' S.r.l..

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est

*Ing. Michele Maltoni**

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.